



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 28-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **19:45** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. GROSSI GIANFRANCO	X	
2. CAPOCCHI RENZO	X		11. NATALI GABRIELLA		X
3. CATOLA MARCO	X		12. BRIZZI VITTORIANO	X	
4. GUERRI MARCO	X		13. BISCIONI LUCA	X	
5. INCERPI VALENTINA	X		14. FRANCESCHI OLIVIERO		X
6. MURABITO ELISABETTA	X		15. PIERACCINI GIANPAOLO	X	
7. NANNI VALERIA	X		16. MORINI ANGELO	X	
8. NICCOLAI MARCO	X		17. VARANINI PAOLO	X	
9. RUFINO ANNAMARIA	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria:
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;-

- che ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina dell'IMU dalla Legge di legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed in particolare dai seguenti commi dell'articolo unico:

- **comma 10 lett b.** introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati mediante l'ordinaria dichiarazione IMU:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8, A/9
- il comodato deve essere registrato

- **comma 13** il quale stabilisce *"A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Lo stesso **comma 13** dispone, a decorrere dal 2016 l'abrogazione dei criteri per l'esenzione IMU dei terreni ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, disciplinata dall'art. 1, commi da 1 a 9 del Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

- **comma 21** il quale dispone l'esclusione dalle imposte immobiliari dei c.d. macchinari imbullonati prevedendo che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."*;

- **comma 53** il quale integra il contenuto dell'art. 13 del Decreto legge 201/2011

convertito dalla legge 214/2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dai comuni è ridotta del 25%;

VISTO il comma 42 dell'unico articolo della legge di Bilancio 2017 che prevede anche per il corrente anno il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali già introdotto dall'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che così disponeva: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Dlgs. 267/2000;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 31 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

RICORDATO che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che gli Enti Locali, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, possano determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

RICHIAMATA la propria precedente Delibera CC. n.44 del 04.06.2015 con la quale si stabiliva:

- a) l'azzeramento delle aliquote relative alla TASI per tutte le fattispecie impositive ai fini IMU;
- b) l'incremento delle aliquote IMU in misura pari alle corrispondenti aliquote TASI vigenti nell'anno 2014 per le medesime tipologie impositive;

RICHIAMATE altresì le seguenti proprie Delibere Consiliari:

- n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto "Determinazione aliquote IMU per l'anno 2016 - Approvazione";
- n. 46 del 06/06/2016 avente ad oggetto "Specificazione del Trattamento ai fini IMU per i terreni non coltivati ai sensi delle indicazioni del MEF di cui alla nota protocollo 14294 del 05/05/2016 già recepita nella Delibera di G.C. 122 del 18/05/2016 - Approvazione;"

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio annuale da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del **22 marzo 2017**;

VISTA la Delibera di G.C. n. 37 del 25/02/2014 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile I.U.C.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi dal Responsabile dell' A.O. Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione ;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2017 le aliquote IMU nella medesima misura di quelle deliberate per l'anno 2016 come riassunte nella successiva tabella:

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del DL. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9	6 per mille
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"	9,6 per mille
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti in	8,6 per mille

linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica	
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione	10,3 per mille
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita 2016	8,6 per mille Riduzione base imponibile del 50%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016)	10,3 per mille Riduzione imposta del 25%

2. Di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017.

3. Di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013.

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. CLAUDIO SBRAGIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.